|  |  |
| --- | --- |
|  |  |



DECRETO-LEGGE 21 settembre 2021, n. 127

Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro

pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo

della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di

screening. (21G00139)

(GU n.226 del 21-9-2021)

Vigente al: 22-9-2021

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visti gli articoli 32 e 117, secondo e terzo comma, della

Costituzione;

Visto l'articolo 16 della Costituzione, che consente limitazioni

della liberta' di circolazione per ragioni sanitarie;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con

modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure

urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con

modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori

misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da

COVID-19»;

Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con

modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, recante «Misure

urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di

vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»;

Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con

modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, recante «Misure

urgenti per la graduale ripresa delle attivita' economiche e sociali

nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione

dell'epidemia da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con

modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, recante «Misure

urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per

l'esercizio in sicurezza di attivita' sociali ed economiche»;

Visto il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, recante «Misure

urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attivita' scolastiche,

universitarie, sociali e in materia di trasporti»;

Visto il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 122, recante «Misure

urgenti per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 in ambito

scolastico, della formazione superiore e socio

sanitario-assistenziale»;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanita'

dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 e' stata

valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di

diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale;

Considerato che l'attuale contesto di rischio impone la

prosecuzione delle iniziative di carattere straordinario e urgente

intraprese al fine di fronteggiare adeguatamente possibili situazioni

di pregiudizio per la collettivita';

Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza, di estendere

l'obbligo di certificazione verde COVID-19 nei luoghi di lavoro

pubblici e privati, al fine di garantire la maggiore efficacia delle

misure di contenimento del virus SARS-CoV-2, nonche' di tutelare la

salute e la sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, prevedendo

altresi' misure volte ad agevolare la somministrazione di test per la

rilevazione di antigene SARS-CoV-2 e ad adeguare le previsioni sul

rilascio e la durata delle certificazioni verdi COVID-19;

Ritenuta altresi' la straordinaria necessita' e urgenza di adottare

ulteriori misure di sostegno per il corretto svolgimento di attivita'

sportive, nonche' di verificare l'andamento dell'epidemia da COVID-19

al fine di adeguare le misure per il contenimento della diffusione

del virus SARS-CoV-2 nello svolgimento di attivita' culturali,

sportive, sociali e ricreative;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella

riunione del 16 settembre 2021;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei

Ministri della salute, per la pubblica amministrazione, del lavoro e

delle politiche sociali, dello sviluppo economico e della giustizia,

di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Disposizioni urgenti sull'impiego di certificazioni verdi COVID-19 in

ambito lavorativo pubblico

1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con

modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo l'articolo

9-quater e' inserito il seguente:

«Art. 9-quinquies (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19

nel settore pubblico). - 1. Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre

2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di

prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, al personale

delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al personale di cui

all'articolo 3 del predetto decreto legislativo, al personale delle

Autorita' amministrative indipendenti, ivi comprese la Commissione

nazionale per la societa' e la borsa e la Commissione di vigilanza

sui fondi pensione, della Banca d'Italia, nonche' degli enti pubblici

economici e degli organi di rilievo costituzionale, ai fini

dell'accesso ai luoghi di lavoro, nell'ambito del territorio

nazionale, in cui il predetto personale svolge l'attivita'

lavorativa, e' fatto obbligo di possedere e di esibire, su richiesta,

la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2.

Resta fermo quanto previsto dagli articoli 9-ter, 9-ter.1 e 9-ter.2

del presente decreto e dagli articoli 4 e 4-bis del decreto-legge 1°

aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28

maggio 2021, n. 76.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica altresi' a tutti

i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attivita'

lavorativa o di formazione o di volontariato presso le

amministrazioni di cui al comma 1, anche sulla base di contratti

esterni.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai

soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea

certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con

circolare del Ministero della salute.

4. I datori di lavoro del personale di cui al comma 1 sono tenuti

a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2.

Per i lavoratori di cui al comma 2 la verifica sul rispetto delle

prescrizioni di cui al comma 1, oltre che dai soggetti di cui al

primo periodo, e' effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro.

5. I datori di lavoro di cui al comma 4, primo periodo,

definiscono, entro il 15 ottobre 2021, le modalita' operative per

l'organizzazione delle verifiche di cui al comma 4, anche a campione,

prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano

effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, e individuano

con atto formale i soggetti incaricati dell'accertamento e della

contestazione delle violazioni degli obblighi di cui ai commi 1 e 2.

Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con

le modalita' indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei

ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10. Il Presidente

del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la pubblica

amministrazione e della salute, puo' adottare linee guida per la

omogenea definizione delle modalita' organizzative di cui al primo

periodo. Per le regioni e gli enti locali le predette linee guida,

ove adottate, sono definite d'intesa con la Conferenza unificata di

cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

6. Il personale di cui al comma 1, nel caso in cui comunichi di

non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora

risulti privo della predetta certificazione al momento dell'accesso

al luogo di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei

lavoratori nel luogo di lavoro, e' considerato assente ingiustificato

fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque,

non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di

emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla

conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza

ingiustificata di cui al primo periodo non sono dovuti la

retribuzione ne' altro compenso o emolumento, comunque denominati.

7. L'accesso del personale ai luoghi di lavoro di cui al comma 1

in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 e 2, e' punito con la

sanzione di cui al comma 8 e restano ferme le conseguenze

disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di appartenenza.

8. In caso di violazione delle disposizioni di cui al comma 4, di

mancata adozione delle misure organizzative di cui al comma 5 nel

termine previsto, nonche' per la violazione di cui al comma 7, si

applica l'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9, del decreto-legge 25 marzo

2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio

2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma

2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con

modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. Per le violazioni

di cui al comma 7, la sanzione amministrativa prevista dal comma 1

del citato articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020 e' stabilita

in euro da 600 a 1.500.

9. Le sanzioni di cui al comma 8 sono irrogate dal Prefetto. I

soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle

violazioni di cui al medesimo comma 8 trasmettono al Prefetto gli

atti relativi alla violazione.

10. Al personale di cui al comma 1 dell'articolo 9-sexies,

collocato fuori ruolo presso le amministrazioni di cui al comma 1, si

applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 9-sexies, commi

2 e 3, fermo restando quanto previsto dal comma 8 del presente

articolo.

11. Fermo restando quanto previsto al comma 12, ai soggetti

titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali di vertice,

si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, 3, 4, 5 e 8.

12. Gli organi costituzionali, ciascuno nell'ambito della propria

autonomia, adeguano il proprio ordinamento alle disposizioni di cui

al presente articolo.

13. Le amministrazioni di cui al comma 1, provvedono alle

attivita' di cui al presente articolo con le risorse umane,

finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza

nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

Art. 2

Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 da

parte dei magistrati negli uffici giudiziari

1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con

modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo l'articolo

9-quinquies, come introdotto dall'articolo 1, e' inserito il

seguente:

«Art. 9-sexies (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 da

parte dei magistrati negli uffici giudiziari). - 1. Dal 15 ottobre

2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di

emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere

adeguate condizioni di sicurezza, i magistrati ordinari,

amministrativi, contabili e militari, i componenti delle commissioni

tributarie non possono accedere agli uffici giudiziari ove svolgono

la loro attivita' lavorativa se non possiedono e, su richiesta, non

esibiscono la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9,

comma 2.

2. L'assenza dall'ufficio conseguente alla carenza o alla mancata

esibizione della certificazione verde COVID-19 da parte dei soggetti

di cui al comma 1 e' considerata assenza ingiustificata con diritto

alla conservazione del rapporto di lavoro e non sono dovuti la

retribuzione ne' altro compenso o emolumento, comunque denominati.

3. L'accesso dei soggetti di cui al comma 1 agli uffici

giudiziari in violazione della disposizione di cui al medesimo comma

1 integra illecito disciplinare ed e' sanzionato per i magistrati

ordinari ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo

23 febbraio 2006, n. 109, e per gli altri soggetti di cui al medesimo

comma 1 del presente articolo secondo i rispettivi ordinamenti di

appartenenza. Il verbale di accertamento della violazione e'

trasmesso senza ritardo al titolare dell'azione disciplinare.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 6, e, in quanto

compatibili, quelle di cui ai commi 2 e 3, si applicano anche al

magistrato onorario.

5. I responsabili della sicurezza delle strutture in cui si

svolge l'attivita' giudiziaria, individuato per la magistratura

ordinaria nel procuratore generale presso la corte di appello, sono

tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1,

anche avvalendosi di delegati. Le verifiche delle certificazioni

verdi COVID-19 sono effettuate con le modalita' di cui al comma 5,

dell'articolo 9-quinquies. Con circolare del Ministero della

giustizia, per i profili di competenza, possono essere stabilite

ulteriori modalita' di verifica.

6. Fermo restando quanto previsto ai commi 3 e 4, l'accesso agli

uffici giudiziari in violazione della disposizione di cui al comma 1

e la violazione delle disposizioni di cui al comma 5 sono sanzionati

ai sensi del comma 8 dell'articolo 9-quinquies.

7. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 3, 9 e 13

dell'articolo 9-quinquies.

8. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai

soggetti diversi da quelli di cui ai commi 1 e 4, che accedono agli

uffici giudiziari, ivi inclusi gli avvocati e gli altri difensori, i

consulenti, i periti e gli altri ausiliari del magistrato estranei

alle amministrazioni della giustizia, i testimoni e le parti del

processo.».

Art. 3

Disposizioni urgenti sull'impiego di certificazioni verdi COVID-19 in

ambito lavorativo privato

1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con

modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo l'articolo

9-sexies, come introdotto dall'articolo 2, e' inserito il seguente:

«Art. 9-septies (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nel

settore privato). - 1. Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre

2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di

prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, a chiunque

svolge una attivita' lavorativa nel settore privato e' fatto obbligo,

ai fini dell'accesso ai luoghi in cui la predetta attivita' e'

svolta, di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione

verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2. Resta fermo quanto

previsto dagli articoli 9-ter, 9-ter.1 e 9-ter.2 del presente decreto

e dagli articoli 4 e 4-bis del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44,

convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica altresi' a tutti

i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attivita'

lavorativa o di formazione o di volontariato nei luoghi di cui al

comma 1, anche sulla base di contratti esterni.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai

soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea

certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con

circolare del Ministero della salute.

4. I datori di lavoro di cui al comma 1 sono tenuti a verificare

il rispetto delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2. Per i

lavoratori di cui al comma 2 la verifica sul rispetto delle

prescrizioni di cui al comma 1, oltre che dai soggetti di cui al

primo periodo, e' effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro.

5. I datori di lavoro di cui al comma 1, definiscono, entro il 15

ottobre 2021, le modalita' operative per l'organizzazione delle

verifiche di cui al comma 4, anche a campione, prevedendo

prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati

al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, e individuano con atto

formale i soggetti incaricati dell'accertamento delle violazioni

degli obblighi di cui ai commi 1 e 2. Le verifiche delle

certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalita'

indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri

adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10.

6. I lavoratori di cui al comma 1, nel caso in cui comunichino di

non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora

risultino privi della predetta certificazione al momento dell'accesso

al luogo di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei

lavoratori nel luogo di lavoro, sono considerati assenti

ingiustificati fino alla presentazione della predetta certificazione

e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione

dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con

diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di

assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione ne' altro

compenso o emolumento, comunque denominato.

7. Per le imprese con meno di quindici dipendenti, dopo il quinto

giorno di assenza ingiustificata di cui al comma 6, il datore di

lavoro puo' sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a

quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione,

comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per

una sola volta, e non oltre il predetto termine del 31 dicembre 2021.

8. L'accesso di lavoratori ai luoghi di lavoro di cui al comma 1

in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 e 2, e' punito con la

sanzione di cui al comma 9 e restano ferme le conseguenze

disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di settore.

9. In caso di violazione delle disposizioni di cui al comma 4 o

di mancata adozione delle misure organizzative di cui al comma 5 nel

termine previsto, nonche' per la violazione di cui al comma 8, si

applica l'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9, del decreto-legge 25 marzo

2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio

2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma

2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con

modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. Per le violazioni

di cui al comma 8, la sanzione amministrativa prevista dal comma 1

del citato articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020 e' stabilita

in euro da 600 a 1.500.

10. Le sanzioni di cui al comma 9 sono irrogate dal Prefetto. I

soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle

violazioni di cui al medesimo comma 9 trasmettono al Prefetto gli

atti relativi alla violazione.».

Art. 4

Misure urgenti per la somministrazione

di test antigenici rapidi

1. All'articolo 5 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105,

convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole «fino al 30 novembre

2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2021»;

b) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Le farmacie di cui all'articolo 1, commi 418 e 419,

della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono altresi' tenute ad

assicurare, sino al 31 dicembre 2021, la somministrazione di test

antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, di cui

all'articolo 9, comma 1, lettera d), del decreto-legge 22 aprile

2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno

2021, n. 87, secondo le modalita' e i prezzi previsti nel protocollo

d'intesa di cui al comma 1. In caso di inosservanza della

disposizione di cui al presente comma, si applica la sanzione

amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 10.000

e il Prefetto territorialmente competente, tenendo conto delle

esigenze di continuita' del servizio di assistenza farmaceutica, puo'

disporre la chiusura dell'attivita' per una durata non superiore a

cinque giorni.

1-ter. L'applicazione del prezzo calmierato, e' assicurata

anche da tutte le strutture sanitarie convenzionate, autorizzate o

accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale e autorizzate dalle

regioni alla somministrazione di test antigenici rapidi per la

rilevazione di antigene SARS-CoV-2, di cui all'articolo 9, comma 1,

lettera d), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con

modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, aderenti al

protocollo d'intesa di cui al comma 1.».

2. All'articolo 34, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73,

convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, i

commi 9-quater e 9-quinquies sono sostituiti dai seguenti:

«9-quater. Al fine di garantire fino al 31 dicembre 2021, nel

limite di spesa autorizzato ai sensi del presente comma che

costituisce tetto massimo di spesa, l'esecuzione gratuita di test

antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, di cui

all'articolo 9, comma 1, lettera d), del decreto-legge 22 aprile

2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno

2021, n. 87, somministrati nelle farmacie di cui all'articolo 1,

commi 418 e 419, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ovvero nelle

strutture sanitarie aderenti al protocollo d'intesa di cui

all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105,

convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126,

per i soggetti che non possono ricevere o completare la vaccinazione

anti SARS-CoV-2, sulla base di idonea certificazione medica,

rilasciata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del predetto

decreto-legge n. 105 del 2021, e secondo i criteri definiti con

circolare del Ministro della salute, e' autorizzata a favore del

Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle

misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica

COVID-19 la spesa di 105 milioni di euro per l'anno 2021, a valere

sulle risorse di cui al comma 1, che sono per il medesimo anno

corrispondentemente incrementate.

9-quinquies. Il Commissario straordinario provvede al

trasferimento delle risorse di cui al comma 9-quater alle regioni e

alle province autonome di Trento e di Bolzano sulla base dei dati

disponibili sul sistema Tessera Sanitaria, al fine del ristoro del

prezzo calmierato alle farmacie e alle strutture sanitarie di cui al

comma 9-quater secondo le medesime modalita' previste dai protocolli

d'intesa di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 23 luglio

2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre

2021, n. 126.».

3. Agli oneri derivanti dai commi 1, lettera a) e 2, pari a 115,85

milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, per 10 milioni di euro

mediante corrispondente utilizzo delle risorse rivenienti dalle

modifiche di cui al comma 2, capoverso 9-quater, e per 105,85 milioni

di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui

all'articolo 44, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, come

incrementato dall'articolo 40, comma 3, del decreto-legge 22 marzo

2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio

2021, n. 69.

Art. 5

Durata delle certificazioni verdi COVID-19

1. All'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52,

convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera b), dopo le parole «da SARS-CoV-2» sono

inserite le seguenti: «e le vaccinazioni somministrate dalle

autorita' sanitarie nazionali competenti e riconosciute come

equivalenti con circolare del Ministero della salute,»;

b) al comma 2, dopo la lettera c) e' inserita la seguente:

«c-bis) avvenuta guarigione dopo la somministrazione della

prima dose di vaccino o al termine del prescritto ciclo.»;

c) al comma 3, terzo periodo, le parole «dal quindicesimo giorno

successivo alla somministrazione» sono sostituite dalle seguenti:

«dalla medesima somministrazione»;

d) dopo il comma 4 e' inserito il seguente:

«4-bis. A coloro che sono stati identificati come casi

accertati positivi al SARS-CoV-2 oltre il quattordicesimo giorno

dalla somministrazione della prima dose di vaccino, nonche' a seguito

del prescritto ciclo, e' rilasciata, altresi', la certificazione

verde COVID-19 di cui alla lettera c-bis), che ha validita' di dodici

mesi a decorrere dall'avvenuta guarigione.».

Art. 6

Misure urgenti per lo sport

1. Le somme trasferite a Sport e Salute s.p.a per il pagamento

delle indennita' per i collaboratori sportivi connesse all'emergenza

COVID-19 di cui all'articolo 44 del decreto-legge 25 maggio 2021, n.

73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.

106, non utilizzate, sono riversate, in deroga a quanto previsto dal

comma 13 del suddetto articolo 44, entro il 15 ottobre 2021,

all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate per il 50

per cento al «Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento

sportivo italiano» di cui all'articolo 1, comma 369, della legge 27

dicembre 2017, n. 205, e per il restante 50 per cento al «Fondo per

il rilancio del Sistema sportivo nazionale» di cui all'articolo 217

del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con

modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Art. 7

Contact center Green pass

1. All'articolo 1, comma 621-bis, della legge 30 dicembre 2020, n.

178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo:

1) le parole «La competente struttura per l'innovazione

tecnologica e la digitalizzazione della Presidenza del Consiglio dei

ministri» sono sostituite dalle seguenti: «Il Ministero della

salute»;

2) dopo le parole «dalla legge 17 giugno 2021, n. 87», sono

aggiunte le seguenti: «, quale servizio supplementare rispetto a

quello di contact center reso in potenziamento del Servizio

1500-numero di pubblica utilita', di cui all'articolo 1

dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile

dell'8 marzo 2020, n. 645, anche ai fini dell'eventuale integrazione

dei rapporti negoziali in essere»;

b) al secondo periodo, le parole «1 milione» sono sostituite

dalle seguenti: «4 milioni».

2. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1, lettera b)

pari a 3 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante

corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di

parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023,

nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», della

missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero

dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo

parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo

Ministero.

Art. 8

Disposizioni per lo svolgimento di attivita'

culturali, sportive, sociali e ricreative

1. Entro il 30 settembre 2021, il Comitato tecnico scientifico di

cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3

febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni, in vista

dell'adozione di successivi provvedimenti normativi e tenuto conto

dell'andamento dell'epidemia, dell'estensione dell'obbligo di

certificazione verde COVID-19 e dell'evoluzione della campagna

vaccinale, esprime parere sulle misure di distanziamento, capienza e

protezione nei luoghi nei quali si svolgono attivita' culturali,

sportive, sociali e ricreative.

Art. 9

Disposizioni di coordinamento

1. All'articolo 9, comma 10-bis, del decreto-legge 22 aprile 2021,

n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n.

87, le parole «e 9-bis» sono sostituite dalle seguenti: «, 9-bis,

9-quinquies, 9-sexies e 9-septies».

Art. 10

Disposizioni finanziarie

1. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal

presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze e'

autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti

variazioni di bilancio.

Art. 11

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a

quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica Italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione

in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito

nella Raccolta degli atti normativi della Repubblica italiana. E'

fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 21 settembre 2021

MATTARELLA

Draghi, Presidente del Consiglio

dei ministri

Speranza, Ministro della salute

Brunetta, Ministro per la pubblica

amministrazione

Orlando, Ministro del lavoro e

delle politiche sociali

Giorgetti, Ministro dello sviluppo

economico

Cartabia, Ministro della giustizia

Franco, Ministro dell'economia e

delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Cartabia

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |